

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011. C. 5324 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. C. 5325 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2012.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) *(Seguito esame congiunto e rinvio)* ..... 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 21

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 21

Disciplina del settore della tutela del credito. C. 4583 Mariarosaria Rossi *(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)* ..... 22

ALLEGATO 1 *(Testo base)* ..... 26

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 22

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 23

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 499 *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* ..... 24

ALLEGATO 2 *(Proposta di parere del relatore)* ..... 30

ALLEGATO 3 *(Parere approvato)* ..... 33

##### INTERROGAZIONI:

5-06745 Bernardini: Sul diritto alla salute dei detenuti con particolare riferimento alla tutela di tale diritto nel carcere di Spoleto ..... 24

ALLEGATO 4 *(Testo della risposta)* ..... 36

5-06753 Bernardini: Sulla morte di un cittadino georgiano avvenuta in una camera di sicurezza della questura di Milano .....	25
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	38

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Salvatore Mazzamuto.

## La seduta comincia alle 14.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.**

C. 5324 Governo.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.**

C. 5325 Governo.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2012.**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2012 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri l'onorevole Capano aveva avanzato una richiesta di informazioni al Governo.

Il Sottosegretario Antonino GULLO assicura che nella seduta di domani il Governo potrà fornire i dati richiesti.

Manlio CONTENUTO (Pdl) dichiara di voler iniziare il suo intervento con una valutazione politica di carattere generale.

Il rendiconto del 2011 dimostra e conferma il sostanziale raggiungimento, da parte del Governo Berlusconi, degli obiettivi di finanza pubblica preventivati per l'anno scorso.

L'indebitamento delle pubbliche amministrazioni è, infatti, sceso dal 4,6 per cento del 2010 al 3,9 per cento del 2011 in linea con il possibile raggiungimento del pareggio di bilancio ancora previsto.

Anche le spese finali, pur nelle dovose distinzioni al loro interno, hanno registrato una riduzione al netto della spesa per interessi. E, infine, ulteriori indicazioni utili, si ricavano dai saldi: positivi risultano, infatti, i risultati sia del saldo netto da finanziare, sia del risparmio pubblico che del saldo primario.

Proprio un buon avanzo primario era stato considerato, sempre dal precedente Governo, un elemento fondamentale per la riduzione del debito. Rileva, quindi, il paradosso che ha visto un Governo in carica, impegnato in una severa opera di contenimento della spesa, dare le dimissioni, sotto la spinta dello *spread*, proprio nel momento in cui stava operando per raggiungere quegli obiettivi. E, d'altra parte, un Governo in carica che, inasprensando ulteriormente la politica finanziaria, ha compresso l'economia al punto che la recessione registra una diminuzione del PIL, per l'anno in corso, di oltre il 2,5 per cento.

Per quanto concerne le parti del Rendiconto e dell'Assestamento di competenza della Commissione giustizia rileva, in primo luogo, come il Meccanismo del Fondo unico giustizia sia concretamente servito ad aumentare le risorse destinate alla giustizia, risultando assegnati circa 217 milioni di euro.

Sottolinea peraltro come appaia problematico l'aumento dei residui, che indica

un peggioramento della gestione del bilancio riferita alla giustizia. La presenza di residui di grande consistenza indica infatti che molti pagamenti non sono stati eseguiti e che l'amministrazione della giustizia ha ingenti debiti pregressi. La Corte dei conti ha evidenziato che questi debiti in parte derivano anche dalle spese pregresse per intercettazioni telefoniche. Risulta comunque che i predetti debiti sono riferiti a numerose poste che attengono anche alla gestione ordinaria. Poiché non pagare i debiti produce conseguenze negative sulla gestione dell'amministrazione della giustizia, ritiene che il Governo dovrebbe fornire dettagliate spiegazioni e rassicurazione sotto questo profilo.

Rileva inoltre una posta di 22,4 milioni di euro per la rimozione dei rifiuti e ritiene che il Governo dovrebbe precisare con esattezza di cosa si tratti. Altrettanto il Governo dovrebbe fare con riferimento al superamento di spesa pari a circa 28 milioni di euro ed alle spese, evidenziate nella relazione della Corte dei conti, relative all'acquisto, noleggio e manutenzione di autovetture, in particolare di quelle blindate. Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in ordine all'aumento del 20 per cento delle spese per personale della magistratura in servizio presso l'amministrazione nonché alle spese relative alla fornitura di elettricità ed alle relative modalità contrattuali.

Con riferimento al settore penitenziario e, segnatamente, alla disponibilità dei fondi relativi all'attuazione del Piano carceri, chiede al Governo di riferire alla Commissione sullo stato di attuazione della risoluzione n. 7-00908, da lui presentata insieme all'onorevole Cavallaro e approvata all'unanimità dalla Commissione medesima nella seduta del 21 giugno 2012.

Ritiene in definitiva il ministero, pur disponendo dei maggiori fondi provenienti dal Fondo unico giustizia, abbia posto in essere un'attività di gestione che, sotto molti profili, merita di essere rivista e rettificata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 12 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.**

**C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 2 agosto 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che i provvedimenti in esame sono iscritti nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 17 settembre, avverte che il Presidente della Commissione Bilancio ha trasmesso una lettera con la quale informa di aver chiesto al Governo la predisposizione una relazione tecnica sul provvedimento, da trasmettere entro sei giorni, in considerazione della circostanza che esso risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a decorrere dal 17 settembre. I punti oggetto di verifica sarebbero gli articoli 25 e 26 del testo relativi agli oneri derivanti dalla istituzione del repertorio ivi prevista.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, ritiene che finché non siano chiari gli effettivi oneri connessi alla istituzione del repertorio non sia opportuno modificare il testo, sopprimendo ad esempio i predetti articoli al fine di ottenere un parere favorevole da parte della Commissione Bilancio. Qualora venissero sollevate delle questioni dalla Commissione Bilancio alla luce della relazione tecnica questi potranno essere affrontati e risolti. Ciò avverrà in Commissione ove entro domani la Commissione Bilancio riuscisse a dare il parere alla Commissione o in Assemblea nel caso in cui il parere dovesse essere dato all'Assemblea una volta già chiuso l'esame in sede referente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto del chiarimento del relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nel corso della quale la Commissione conferirà al relatore il mandato di riferire in Assemblea.

#### **Disciplina del settore della tutela del credito.**

##### **C. 4583 Mariarosaria Rossi.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 6 settembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta il relatore, onorevole Mariarosaria Rossi, ha presentato una proposta di nuovo testo della proposta di legge C. 4583 da adottare quale testo base per il proseguo dell'esame, avverte che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si è appena tenuta si è stabilito di procedere oggi all'adozione del testo base nonché di non svolgere ulteriori audizioni e di chiedere ai soggetti che abbiano fatto richiesta di essere sentiti di trasmettere, qualora lo ritengano, osservazioni sul testo in esame.

Mariarosaria ROSSI (PdL), *relatore*, dichiara di essere d'accordo con quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, assicurando che terrà conto delle osservazioni che perverranno sul testo da lei proposto.

Mario CAVALLARO (PD) dichiara di non essere contrario a che si proceda oggi all'adozione del testo base, riservandosi comunque di presentare emendamenti volti a migliorare il testo. A tale proposito, ritiene estremamente importante acquisire sia la posizione del Governo sul testo in esame sia le osservazioni anche delle associazioni dei consumatori che hanno chiesto di essere sentite.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di testo presentata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta del relatore ed adotta come testo base il nuovo testo della proposta di legge (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di emendamenti al testo base alle ore 14 di mercoledì 10 ottobre.

**Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia.**

##### **C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 20 ottobre 2011.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, ricorda di aver chiesto a nome del suo gruppo di inserire nuovamente nel calendario della Commissione, in quota opposizione, la proposta C. 2807, in quanto i diversi episodi di violenza che si verificano

con sempre maggiore frequenza per ragioni omofobiche rendono oramai indefettabili risposte da parte del Parlamento affinché questo grave fenomeno possa terminare. Invita pertanto i colleghi ad intervenire nel dibattito per poi passare alla fase emendativa.

Anna Paola CONCIA (PD) dichiara di essere d'accordo con il relatore, considerato anche che le proposte in esame, volte a modificare la legge Mancino, prospettano quella che sarebbe la soluzione ideale, che tuttavia nel corso dei precedenti *iter* legislativi non erano assolutamente compatibili con le maggioranze politiche di allora.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver assicurato che i provvedimenti saranno inseriti all'ordine del giorno della Commissione nel rispetto delle regole sullo *status* dell'opposizione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.**

**C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'11 settembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto all'unanimità sulle difficoltà che la Commissione incontrerebbe nel concludere l'esame in sede referente delle proposte di legge in esame in tempo utile per iniziarne l'esame

in Assemblea a partire da lunedì 24 settembre, secondo quanto previsto, sia pure con la formula « ove concluso », dal calendario dell'Assemblea.

Rita BERNARDINI (PD), dopo aver preso atto delle difficoltà della Commissione nell'approvare un testo che è addirittura insoddisfacente rispetto alle finalità del tutto condivisibili che si propone, invita i relatori, la Commissione ed il Governo ad intervenire in maniera adeguata rispetto a quelli che sono i maggiori ostacoli ad una efficace politica di deflazione del sovraffollamento carcerario, quali le leggi Giovanardi per la detenzione di stupefacenti, Bossi-Fini per l'immigrazione e ex Cirielli che rende di fatto impossibile l'applicazione dei benefici nei confronti dei recidivi e, quindi, di larga parte dei detenuti.

Con particolare riferimento alla materia della depenalizzazione, che secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi non verrebbe più stralciata, invita a tener conto anche della sua proposta C. 2641 in materia di depenalizzazione della coltivazione domestica di piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope, che consentirebbe di eliminare la criminalità collegata alla produzione e al commercio della *cannabis indica* e dei prodotti da essa derivati. Fa presente che proprio in relazione a tale questione ha avviato il 18 giugno scorso una campagna di disobbedienza civile documentata su *social network*, coltivando in casa piante di marijuana, per dimostrare che tutti i malati che possono essere curati con la *cannabis* terapeutica lo potrebbero effettivamente fare se non vi fosse la legge a vietarlo senza una vera ragione plausibile.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 12 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.**

**Atto n. 499.**

*(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato l'11 settembre 2012.

Giulia BONGIORNO (FLpTP), *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere che illustra (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (PD) ritiene che l'esame dello schema di decreto in oggetto sia l'occasione di riflettere sulla giustizia amministrativa, prendendo atto che gli ultimi interventi sistematici in materia hanno il pregio di aver fatto confluire in un unico testo la disciplina del processo amministrativo che finora è stata in parte demandata alla giurisprudenza pretori ed al giudice amministrativo. Richiama quindi tutte le maggiori novità contenute nel Codice amministrativo volte a razionalizzare il processo amministrativo, valorizzando la fase cautelare che si innesta in maniera sempre più decisiva nel procedimento amministrativo in una ottica sostanziale. Conclude dichiarando di condividere le modifiche al Codice contenute nello schema in esame nonché la proposta di parere del relatore.

Francesco Paolo SISTO (PdL) invita il relatore a modificare la condizione relativa alla modalità con cui all'inizio di ogni trimestre il Presidente stabilisce la composizione dei collegi giudicanti, ritenendo

problematico dal punto di vista interpretativo il riferimento a criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Al fine di evitare che i criteri vengano poi disattesi con la giustificazione che sono criteri di massima, chiede di sopprimere queste due ultime parole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur ritenendo eccessive le preoccupazioni dell'onorevole Sisto, in quanto la formulazione utilizzata nella proposta di parere è la medesima dell'abrogato settimo comma dall'articolo 6 della legge 27 aprile 1982, n. 186, che non ha dato problemi in fase applicativa, accede alla richiesta dell'onorevole Sisto, volta comunque ad evitare futuri problemi applicativi che si potrebbero sempre presentare, e riformula di conseguenza la sua proposta di parere (*vedi allegato 3*), che, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 15.15.****INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 12 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**5-06745 Bernardini: Sul diritto alla salute dei detenuti con particolare riferimento alla tutela di tale diritto nel carcere di Spoleto.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, fa presente come nelle more della risposta del Governo siano avvenute delle profonde modifiche. È stato infatti smantellato il circuito penitenziario di alta sicurezza con

conseguente sfollamento di molti detenuti in altre carceri. Si domanda pertanto se tale sfollamento sia avvenuto in via di fatto o, come le risulterebbe doveroso, in base ad un formale provvedimento del Governo. Quanto alla questione della somministrazione di farmaci, ritiene che dalla risposta risulti evidente come il detenuto non abbia ricevuto le cure necessarie. In ordine al sovraffollamento del carcere di Spoleto, ritiene che sia sufficiente citare un unico dato per evidenziare la gravità della situazione e l'inefficacia dei provvedimenti adottati: nel carcere di Spoleto sono presenti 672 detenuti, ovvero 220 in più rispetto alla capienza regolamentare.

**5-06753 Bernardini: Sulla morte di un cittadino georgiano avvenuta in una camera di sicurezza della questura di Milano.**

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, ritiene che il Governo non abbia attentamente valutato attentamente tutte le problematiche connesse alle camere di sicurezza, compreso l'impatto psicologico dei soggetti che vi vengono trattenuti. Rileva, inoltre, come di fronte al problema della inagibilità di moltissime camere di sicurezza su tutto il territorio, il Governo abbia risposto che non è possibile intervenire perché esse fanno parte di edifici che non rientrano nella proprietà dell'amministrazione. Il che significa, a suo giudizio, che il Governo non sta adottando adeguate misure per risolvere il problema.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.30.**

## ALLEGATO 1

**Disciplina del settore della tutela del credito.  
C. 4583 Mariarosaria Rossi.**

**TESTO BASE**

ART. 1.

*(Definizione).*

1. I servizi per la tutela del credito consistono nella consulenza, nella gestione, nell'incasso, nel sollecito e nel recupero in via epistolare, telematica, telefonica e domiciliare per conto di terzi di crediti insoluti; essi si concretizzano nel contatto e, ove occorra, nella ricerca del debitore anche con la consultazione dei pubblici registri, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché nell'espletamento delle attività connesse e strumentali, ivi compresi il ritiro dei beni, la consulenza per la valutazione della recuperabilità e la redazione delle relazioni negative in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero.

2. I servizi di cui al comma 1 si concretizzano anche mediante l'acquisto *pro soluto*, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irre recuperabili dal cedente, esclusivamente con mezzi propri ovvero senza ricorrere al credito.

Non costituisce, pertanto, attività di concessione di crediti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 2009 l'acquisto di crediti commerciali o finanziari se esso avviene: allo scopo di realizzarne il recupero e la riscossione, attraverso l'individuazione e la formazione di un patrimonio separato in cui i fondi necessari siano costituiti esclusivamente da mezzi propri.

3. Le dichiarazioni di inesigibilità del credito emesse in favore dei creditori dalle

imprese per la tutela del credito assumono efficacia probatoria qualora siano rispondenti ai principi individuati dall'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 2.

*(Regime giuridico dell'attività dei servizi per la tutela del credito).*

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione all'organismo bilaterale di controllo e regolazione di cui all'articolo 4, che rilascia apposita autorizzazione. L'iscrizione all'organismo di controllo abilita allo svolgimento delle attività.

2. In ordine alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, gli addetti alla tutela del credito che operano in forma autonoma, in regime di mandato con rappresentanza, sono equiparati fiscalmente agli agenti di commercio.

ART. 3.

*(Addetti alla tutela del credito: attività, formazione e qualifica professionale).*

1. I soggetti o le imprese muniti dell'autorizzazione dell'organismo bilaterale di controllo e regolazione di cui all'articolo 4, anche per il tramite di propri addetti, in qualità di lavoratori autonomi, parasubordinati dipendenti, svolgono le seguenti attività:

a) ricerche presso banche dati pubbliche, accessibili al pubblico o accessibili

in regime di convenzione, e rintraccio telefonico, telematico e domiciliare dell'obbligato;

b) attività di sollecito e recupero dei crediti che comporti qualsiasi rapporto, telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro, con l'obbligato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

c) delega transattiva e incasso per conto del creditore mandante ovvero per conto proprio nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 1;

d) redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile, anche per fini di deducibilità fiscale.

2. I soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito di cui all'articolo 1 e i loro addetti, in qualsiasi forma contrattualizzati, sono tenuti a seguire periodici corsi di aggiornamento e qualificazione professionali sulla base di percorsi formativi definiti dall'organismo bilaterale di controllo e regolazione, al fine di garantire la conoscenza il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di tutela del credito, in particolare della normativa antiriciclaggio e della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla *privacy* e tutela del debitore.

#### ART. 4.

*(Organismo bilaterale di controllo e regolazione: definizione e funzioni).*

1. È istituito un organismo bilaterale di controllo e regolazione, di seguito denominato « organismo », avente personalità giuridica e ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria con compiti di controllo e di regolazione dell'attività degli associati e competente in materia di gestione degli elenchi delle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 1.

I componenti dell'organismo sono otto e sono nominati per tre anni, non rinnovabili, con decreto del Ministro della giustizia, secondo le seguenti modalità: due su proposta del Ministero della giustizia, due su proposta delle associazioni di imprese operanti nel settore della tutela del credito di cui all'articolo 1 comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, due su proposta delle associazioni riconosciute dei consumatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e due su proposta delle associazioni di imprese di parte creditrice comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I componenti dell'organismo svolgono la propria attività a titolo gratuito.

3. In sede di prima attuazione, l'organismo, entro tre mesi dalla nomina dei suoi componenti, delibera il proprio statuto ed elegge tra i suoi membri un presidente e gli altri organi che lo statuto prevede. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della giustizia, che può proporre eventuali modifiche.

4. L'organismo è finanziato dalle quote associative previste dallo statuto e poste a carico degli iscritti.

5. L'organismo di propria iniziativa o su istanza degli associati, detta norme regolatorie relative all'attività di recupero del credito, nonché all'attività di cui all'articolo 1260 del codice civile. Provvede altresì al sollecito adeguamento dei propri regolamenti alle disposizioni nazionali o comunitarie.

6. L'organismo provvede alla stipula di convenzioni con singoli istituti finanziari, creditizi o assicurativi, ovvero con le loro associazioni di rappresentanza, nonché con i fornitori di servizi pubblici e privati, per lo scambio di dati utili alle rispettive attività, nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali dei soggetti terzi coinvolti.

7. Al fine di assicurare la piena operatività dei propri iscritti nell'ambito dell'Unione europea, l'organismo provvede, secondo criteri di reciprocità, al loro accreditamento presso analoghi organismi o presso le autorità preposte al controllo

dell'attività di recupero del credito esistenti negli Stati membri dell'Unione.

8. L'organismo verifica la congruità dei requisiti dei richiedenti l'iscrizione, provvede alla loro iscrizione in appositi elenchi e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovuti per l'iscrizione negli elenchi e individua le regole di dettaglio per l'esercizio delle attività.

9. L'organismo definisce i requisiti formativi che devono essere acquisiti dagli addetti delle imprese iscritte e definisce la struttura dei programmi di formazione che non possono essere comunque inferiori a 40 ore annuali.

10. L'organismo verifica il rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini.

11. Per il mancato pagamento dei contributi o delle altre somme dovuti ai fini dell'iscrizione negli elenchi, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, per la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito e per la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o di documenti richiesti l'organismo applica nei confronti degli iscritti le seguenti sanzioni:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;

c) la cancellazione dagli elenchi.

12. Per le violazioni previste dal comma 11, l'organismo di controllo, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, applica con delibera motivata una delle sanzioni di cui al medesimo comma 11, tenuto conto della rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione della sanzione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di

notificazione, a cura e a spese del soggetto sanzionato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

13. L'organismo dispone altresì la cancellazione dagli elenchi nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;

b) inattività protratta per oltre un biennio;

c) cessazione dell'attività.

14. I soggetti cancellati dagli elenchi possono richiedere una nuova iscrizione decorsi tre anni dalla pubblicazione della cancellazione.

15. In casi di necessità e di urgenza l'organismo di controllo può disporre in via cautelare la sospensione dagli elenchi per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito.

#### ART. 5.

*(Vigilanza del Ministero della giustizia).*

1. La vigilanza sull'organismo è esercitata dal Ministero della giustizia secondo modalità improntate a criteri di proporzionalità e di economicità dell'azione di controllo e regolazione e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dal medesimo organismo per lo svolgimento dei compiti a esso attribuiti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della giustizia può:

a) accedere al sistema informativo dell'organismo che gestisce gli elenchi in forma elettronica;

b) richiedere all'organismo la comunicazione periodica di dati e di notizie;

c) richiedere all'organismo la trasmissione di atti e di documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

d) effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo, nonché convocare i componenti dell'organismo stesso.

3. L'organismo informa tempestivamente il Ministero della giustizia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette al medesimo Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno prece-

dente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

ART. 6.

*(Esclusioni).*

1. Ai soggetti operanti nel settore dei servizi per la tutela del credito di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano gli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 499.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice);

rilevato che preso atto con favore che il presente schema, alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 1, è diretto a rendere effettivo il principio di collegialità realizzando pienamente il criterio di rotazione nei collegi di tutti i componenti del Tar, modificando, come peraltro richiesto dalla Commissione Giustizia nel parere espresso il 9 novembre 2011 sul primo schema di decreto correttivo, l'articolo 76, comma 4, del Codice con il richiamo al terzo comma, anziché al quarto, dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., che prevede che, al principio di ogni trimestre, il presidente del tribunale determini con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione, mentre il rinvio al quarto comma dell'articolo 114 impone attualmente, ove all'udienza siano chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, la costante presenza del presidente di sezione e del magistrato più anziano, per cui in pratica, l'unico componente del collegio a ruotare è il relatore;

ritenuto che la scelta di introdurre nello stesso articolo 76 l'obbligo per il presidente del Tar di fissare annualmente, con decreto, i criteri oggettivi per la composizione dei collegi, possa comportare il rischio che in sede applicativa si adottino

criteri non omogenei tra i diversi Tribunali, per cui appare opportuno attribuire tale competenza all'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, come peraltro già previsto dall'articolo 6, settimo e nono comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186;

ritenuto, inoltre, che il riferimento nell'articolo 76 del Codice all'articolo 114 delle norme di attuazione del codice di procedura civile possa creare questioni interpretative in quanto tale disposizione si riferisce solo ai presidenti di Tribunale e non anche ai Presidenti Sezione, per cui potrebbero aversi dubbi nel caso di Tribunali suddivisi in più sezioni;

osservato che la lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 1 è diretta a modificare l'articolo 133 del Codice adeguandone il testo alla recente sentenza n. 162 del 27 giugno 2012 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto eccedente i limiti della delega conferita con la legge n. 69 del 2009 l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative alle sanzioni irrogate dalla Consob, non essendo queste, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, espressione di mera discrezionalità amministrativa;

condivisa, pertanto, la scelta di attribuire nuovamente la competenza sulle impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori della Consob ritorna al giudice ordinario (corte d'appello), si segnala che la medesima esigenza si presenta anche per le sanzioni pecuniarie amministrative ir-

rogate dalla Banca d'Italia, delle quali non si è tenuto conto nella citata sentenza n. 162 della Corte Costituzionale non rientrando nel *thema decidendum*;

rilevato che nel frattempo la questione è stata sottoposta alla Corte Costituzionale da diverse ordinanze di Tribunali amministrativi regionali che hanno ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni di costituzionalità sollevate dalla Banca d'Italia in tutti i giudizi pendenti per le sanzioni amministrative irrogate;

ritenuto pertanto opportuno uniformare la giurisdizione sulle sanzioni bancarie e finanziarie, così da ripristinare per le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia e dalla Consob (ai sensi del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza) le competenze giurisdizionali previste prima dell'entrata in vigore del Codice, prevedendo per le relative controversie la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza, nel primo caso della Corte d'appello di Roma e, nel secondo caso delle Corti d'appello del luogo in cui ha sede l'intermediario di appartenenza del soggetto sanzionato,

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 3, la lettera *i*), sia sostituita dalla seguente: *i*) il comma 4, dell'articolo 76, è sostituito dal seguente: « 4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma del codice di procedura civile e l'articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile »;

2) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *i*), sia inserita la seguente:

*i-bis*) all'articolo 9 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) la rubrica « Calendario delle udienze » è sostituito dalla seguente: « Calendario delle udienze e formazione dei collegi »;

*b*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 2. Il presidente del tribunale amministrativo regionale ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Presidenza »;

3) la lettera *t*) sia sostituita dalla seguente:

*t*) all'articolo 133, comma 1, la lettera *l*) è sostituita dalla seguente: *l*) « le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-*bis*, 113 e 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; sono esclusi i provvedimenti inerenti ai rapporti di impiego privatizzati adottati dalle predette Autorità e i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

4) all'articolo 2, comma 1, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente:

*b*) all'articolo 4, comma 1, i numeri 17) e 19) sono soppressi;

5) all'articolo 2, dopo il comma 1, siano inseriti i seguenti commi:

« 2. All'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

“4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8.”.

3. All'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

“4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima” ».

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 499.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice);

rilevato che preso atto con favore che il presente schema, alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 1, è diretto a rendere effettivo il principio di collegialità realizzando pienamente il criterio di rotazione nei collegi di tutti i componenti del Tar, modificando, come peraltro richiesto dalla Commissione Giustizia nel parere espresso il 9 novembre 2011 sul primo schema di decreto correttivo, l'articolo 76, comma 4, del Codice con il richiamo al terzo comma, anziché al quarto, dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., che prevede che, al principio di ogni trimestre, il presidente del tribunale determini con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione, mentre il rinvio al quarto comma dell'articolo 114 impone attualmente, ove all'udienza siano chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, la costante presenza del presidente di sezione e del magistrato più anziano, per cui in pratica, l'unico componente del collegio a ruotare è il relatore;

ritenuto che la scelta di introdurre nello stesso articolo 76 l'obbligo per il presidente del Tar di fissare annualmente, con decreto, i criteri oggettivi per la composizione dei collegi, possa comportare il rischio che in sede applicativa si adottino

criteri non omogenei tra i diversi Tribunali, per cui appare opportuno attribuire tale competenza all'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, come peraltro già previsto dall'articolo 6, settimo e nono comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186;

ritenuto, inoltre, che il riferimento nell'articolo 76 del Codice all'articolo 114 delle norme di attuazione del codice di procedura civile possa creare questioni interpretative in quanto tale disposizione si riferisce solo ai presidenti di Tribunale e non anche ai Presidenti Sezione, per cui potrebbero aversi dubbi nel caso di Tribunali suddivisi in più sezioni;

osservato che la lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 1 è diretta a modificare l'articolo 133 del Codice adeguandone il testo alla recente sentenza n. 162 del 27 giugno 2012 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto eccedente i limiti della delega conferita con la legge n. 69 del 2009 l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative alle sanzioni irrogate dalla Consob, non essendo queste, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, espressione di mera discrezionalità amministrativa;

condivisa, pertanto, la scelta di attribuire nuovamente la competenza sulle impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori della Consob ritorna al giudice ordinario (corte d'appello), si segnala che la medesima esigenza si presenta anche per le sanzioni pecuniarie amministrative ir-

rogate dalla Banca d'Italia, delle quali non si è tenuto conto nella citata sentenza n. 162 della Corte Costituzionale non rientrando nel *thema decidendum*;

rilevato che nel frattempo la questione è stata sottoposta alla Corte Costituzionale da diverse ordinanze di Tribunali amministrativi regionali che hanno ritenuto non manifestamente infondate le eccezioni di costituzionalità sollevate dalla Banca d'Italia in tutti i giudizi pendenti per le sanzioni amministrative irrogate;

ritenuto pertanto opportuno uniformare la giurisdizione sulle sanzioni bancarie e finanziarie, così da ripristinare per le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia e dalla Consob (ai sensi del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza) le competenze giurisdizionali previste prima dell'entrata in vigore del Codice, prevedendo per le relative controversie la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza, nel primo caso della Corte d'appello di Roma e, nel secondo caso delle Corti d'appello del luogo in cui ha sede l'intermediario di appartenenza del soggetto sanzionato,

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 3, la lettera *i*), sia sostituita dalla seguente: *i*) il comma 4, dell'articolo 76, è sostituito dal seguente: « 4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma del codice di procedura civile e l'articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile »;

2) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera *i*), sia inserita la seguente:

*i-bis*) all'articolo 9 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo sono apportate le seguenti modifiche:

*c*) la rubrica « Calendario delle udienze » è sostituito dalla seguente: « Calendario delle udienze e formazione dei collegi »;

*d*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 2. Il presidente del tribunale amministrativo regionale ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Presidenza »;

3) la lettera *t*) sia sostituita dalla seguente:

*t*) all'articolo 133, comma 1, la lettera *l*) è sostituita dalla seguente: *l*) « le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-*bis*, 113 e 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; sono esclusi i provvedimenti inerenti ai rapporti di impiego privatizzati adottati dalle predette Autorità e i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

4) all'articolo 2, comma 1, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente:

*b*) all'articolo 4, comma 1, i numeri 17) e 19) sono soppressi;

5) all'articolo 2, dopo il comma 1, siano inseriti i seguenti commi:

« 2. All'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

“4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8.”.

3. All'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

“4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.” ».

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-06745 Bernardini: Sul diritto alla salute dei detenuti con particolare riferimento alla tutela di tale diritto nel carcere di Spoleto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in discussione, l'On. Bernardini chiede notizie relativamente alle condizioni di salute del detenuto Domenico Papalia ristretto, inizialmente, presso la casa di reclusione di Spoleto ed oggi detenuto presso l'istituto penitenziario di Nuoro, dove è stato trasferito dal 29 luglio scorso per esecuzione pena.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha segnalato che sin dal momento del suo ingresso nell'istituto di Spoleto, avvenuto il 4 gennaio scorso, la situazione sanitaria del Papalia è stata costantemente ed attentamente seguita dai sanitari presenti nell'istituto penitenziario umbro ed il detenuto è stato sottoposto a visita dal medico di assistenza primaria, che ha segnalato le patologie organiche presenti e le terapie da seguire.

In proposito, va innanzi tutto chiarito che il detenuto in questione è risultato affetto da « ipertrofia prostatica » e non da « patologia tumorale maligna » come indicato nell'atto ispettivo e le sue condizioni sono state regolarmente monitorate.

Quanto, poi, alla mancata somministrazione delle terapie necessarie al Papalia, il Dipartimento competente ha precisato che l'area sanitaria, non avendo momentaneamente a disposizione i farmaci richiesti, ha provveduto a sostituire gli stessi con prodotti a molecole simili ed uguali, in attesa dell'erogazione dei farmaci richiesti da parte della farmacia del presidio Ospedaliero di Spoleto. Infatti, sulla base delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, le direzioni

degli istituti sono tenute a rifornirsi direttamente con il servizio farmaceutico aziendale, ad eccezione dei casi di estrema urgenza per i quali è possibile utilizzare il ricettario del S.S.N., con possibilità di ricorrere alle comuni farmacie territoriali. Preme, comunque, sottolineare che la sostituzione con i farmaci a disposizione ha comportato, per un farmaco, la somministrazione di prodotto con identica molecola e, per altro farmaco, la somministrazione di un prodotto a molecola simile.

Deve, peraltro, precisarsi che, dall'esame clinico effettuato, non risulta che le condizioni di salute del Papalia abbiano subito un peggioramento rispetto alle scelte terapeutiche compiute dai sanitari, tenuto conto che l'ecografia prostatica eseguita il 23 marzo 2012 non ha rilevato un aggravamento dell'ipertrofia prostatica mentre il PSA, eseguito il 15 febbraio 2012, ha evidenziato un valore non patologico (1,99 ng/ml con valori di riferimento tra 0,00-4,00).

Passando alle altre questioni segnalate dall'Onorevole Bernardini si osserva che:

la pianta organica prevista per il personale medico della casa di reclusione di Spoleto risponde a quanto stabilito nelle linee di indirizzo della Regione dell'Umbria: dal lunedì al venerdì, nelle ore antimeridiane, sono infatti presenti due medici, mentre nel pomeriggio e durante il turno festivo, prefestivo e notturno è presente una sola unità.

Si precisa, al riguardo, che la ASL n. 3 è l'unica che nella Regione ha effettuato concorsi per l'assunzione di tutto il personale sanitario presente in Istituto, rimuovendo in tal modo situazioni di precarietà;

quanto, infine, alla popolazione detenuta, alla data dell'11 settembre scorso presso l'Istituto di Spoleto erano presenti 672 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 453 posti e tollerabile di 701 posti detentivi.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-06753 Bernardini: Sulla morte di un cittadino georgiano avvenuta in una camera di sicurezza della questura di Milano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

On. Bernardini gli elementi informativi da lei richiesti in merito all'avvenuto decesso in una camera di sicurezza della questura di Milano del cittadino georgiano rispondente al nome di Georgi Bacrationi attengono, per molti aspetti, alla competenza del Ministero dell'Interno. Quest'ultimo, espressamente interpellato sulle modalità dell'accaduto e sullo stato delle camere di sicurezza della questura milanese ha preliminarmente precisato che i fatti indicati nel documento parlamentare risalgono all'ottobre 2008 e non al 2011: pertanto è in data 9 ottobre 2008, che il preposto personale di Polizia ha rinvenuto all'interno delle camere di sicurezza della Questura di Milano, il corpo esanime di Bacrationi Giorgi.

Il cittadino georgiano, invero, era stato tratto in arresto il giorno precedente in quanto sorpreso nell'atto di compiere un furto aggravato in concorso con un connazionale e un cittadino russo, anche loro indagati in stato di arresto nella medesima circostanza.

Il Bacrationi, unitamente ai complici, era stato accompagnato in Questura per essere sottoposto a fotosegnalamento. Dell'avvenuto arresto era stato informato il PM di turno presso il Tribunale Ordinario di Milano, il quale in attesa del processo per direttissima (fissato presso il Tribunale di Milano il giorno 9 ottobre 2008 alle ore 09,30), aveva disposto di associare gli interessati presso le camere di sicurezza della locale Questura.

Sul punto, il Ministero dell'Interno riferisce che al momento dell'ingresso nelle camere di sicurezza, il personale preposto

sottoponeva i tre stranieri ad un accurato controllo sulla persona rilevando l'assenza di lesioni. Inoltre, a tutti veniva dato in visione il « Foglio dei diritti della persona arrestata e fermata » e veniva domandato loro se fossero in buona salute e si sentissero bene, se soffrissero di qualche malattia e se facessero uso di sostanze stupefacenti o farmaci salvavita, in ottemperanza alle disposizioni vigenti. Poiché il Bacrationi non comprendeva la lingua italiana, sia il « Foglio dei diritti » che le domande relative allo stato di salute venivano tradotti allo straniero con l'ausilio di un connazionale.

Successivamente, il personale di turno accompagnava il Bacrationi all'interno della cella n. 9, dove poco dopo gli veniva servito il pasto. Durante le ore serali e notturne, dai frequenti controlli effettuati alle celle dagli operatori, non emergeva nulla di anomalo.

La mattina del 9 ottobre 2008, giungeva presso le camere di sicurezza personale dell'« Ufficio Direttissime » del Tribunale di Milano incaricato della traduzione degli arrestati alle udienze presso il Palazzo di Giustizia. Il personale di turno alle camere – puntualizza l'Interno – si recava, quindi, presso la cella n. 9 per prelevare il Bacrationi ma, nell'aprire la porta ed invitare il cittadino georgiano a svegliarsi, non riceveva risposta.

Gli operatori, insospettiti, si avvicinavano al Bacrationi, il quale si trovava disteso sul letto, avvolto tra le coperte e, scoprendolo, notavano che lo straniero appariva pallido e non respirava. Venivano quindi tempestivamente attivati i soccorsi,

risultati vani, mentre sul posto interveniva il personale della locale Squadra Mobile e del locale Gabinetto di Polizia Scientifica per i rilievi del caso, nonché il medico di turno dell'Istituto di Medicina Legale di Milano che, non avendo evidenziato alcun segno di violenza, si limitava alla constatazione del decesso, riservandosi di inviare direttamente all'Autorità Giudiziaria un dettagliato verbale di sopralluogo.

Il P.M. di turno, informato del decesso, giungeva sul posto disponendo l'audizione, in qualità di persone informate sui fatti, dei due soggetti tratti in arresto con il Bacrationi, degli altri vicini di cella, nonché degli Agenti di Polizia di Stato che si erano avvicinati nei tre turni di servizio.

Il personale della Squadra Mobile provvedeva pertanto all'audizione dei citati soggetti, procedendo altresì al sequestro della cella n. 9 e del materiale ritenuto pertinente alle indagini e cioè di un involucri di plastica trasparente aperto da un lato, che presentava una bruciatura verosimilmente di sigaretta, rivenuto nell'imboccatura del foro di scarico del lavandino del bagno interno cella; e di tre mozziconi di sigaretta, di cui uno rinvenuto nel bagno e gli altri due sul pavimento della cella a breve distanza dal letto.

La consulenza medico legale, disposta dalla Procura della Repubblica di Milano in data 11 ottobre 2008, stabiliva che la causa della morte sia da ascrivere ad « arresto cardio-circolatorio, con ogni probabilità da ricondursi a disturbi del ritmo, nella genesi dei quali non è da escludere un ruolo concausale svolto dal metadone, certamente assunto dal Bacrationi. A tale sostanza, di contro, in considerazione delle concentrazioni riscontrate nell'organismo del Bacrationi stesso, non si ritiene – a giudizio del medico legale – di poter attribuire un ruolo causale diretto secondo i meccanismi dell'avvelenamento ».

In considerazione delle citate risultanze medico-legali, in data 2 marzo 2009 veniva, quindi, disposta dagli inquirenti milanesi l'archiviazione del procedimento pe-

nale n. 6171/2008, « non essendo emersa alcuna ipotesi di reato » in relazione al decesso del predetto detenuto.

Tutto ciò premesso, il Ministero dell'Interno fa presente – in linea generale – che i servizi di vigilanza e custodia delle persone arrestate o temporaneamente fermate sono espletati dal personale dipendente, in conformità a quanto disposto dalla Costituzione, dalla legislazione nazionale e internazionale e dalle direttive emanate.

Gli operatori preposti, debitamente muniti di « consegne », sorvegliano le persone fermate, e hanno cura, tra l'altro, di verificare lo stato di efficienza e vivibilità delle camere. Distribuiscono, inoltre, il vitto, assicurano la chiusura delle porte di accesso alle camere di sicurezza e, procedono alla loro apertura soltanto in caso di ingresso o uscita delle persone arrestate o fermate. Verificano che la persona arrestate o fermata sia stata perquisita, controllano a brevi intervalli di tempo – direttamente e visivamente – lo stato delle persone ristrette. Non prendono in consegna, senza pertinente certificato medico, persone che presentino lesioni o accusino malori.

Peraltro il personale è anche preposto al disbrigo di adempimenti di carattere burocratico, dovendo, tra l'altro, attendere alla puntuale compilazione dei diversi « registri ».

Per quanto riguarda, poi, lo stato dei locali delle camere di sicurezza, il citato Ministero comunica che gli stessi sono formati da 18 celle disposte su due livelli, di cui una adibita a magazzino vitto dei detenuti. Dal novembre 2006 al febbraio 2007 i locali sono stati oggetto di lavori di ristrutturazione per consentire gli adeguamenti impiantistici ed elettrici in ottemperanza al decreto legislativo n. 626 del 1994.

Tutte le celle, composte di due vani, di cui uno adibito a bagno, sono dotate di un letto incastonato tra le pareti e il pavimento, provvisto di coperta e materasso ignifughi, con esclusione di lenzuola e cuscino. Tale materiale « lettereccio » viene periodicamente sostituito. In data 10

marzo 2008 l'Ufficio Tecnico Logistico dalla Questura di Milano aveva assegnato alla Divisione Anticrimine, per esigenze connesse alle camere di sicurezza, n. 18 materassi di resina autoestingente e n. 36 coperte di lana. Ogni cella misura 9.44 mq di lunghezza e 2.70 mq di altezza, parametri superiori a quelli previsti dalla Circolare n. 123/A3/3°/130/188 del 25 giugno 2001 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la quale è stato trasmesso agli organi territoriali interessati una « scheda di indirizzi progettuali » inerenti alla struttura dei locali adibiti a camere di sicurezza. In conformità a quanto previsto dalla predetta Circolare, ogni cella, già precedentemente ai lavori di ristruttura-

zione effettuati tra la fine del 2006 e l'inizio del 2008, risultava dotata di impianto di illuminazione ed areazione diretta, con finestre fornite di grate di protezione e ubicate in modo tale da non essere raggiungibili.

Quanto, infine, al programma di potenziamento, ampliamento e ristrutturazione delle camere di sicurezza, si fa presente – da parte dell'Interno – che la maggior parte degli immobili dove sono ubicate tali camere non sono di proprietà dell'Amministrazione dell'Interno e che, pertanto, trattandosi di interventi di carattere straordinario, gli interventi di ampliamento e ristrutturazione sono a carico del proprietario dell'immobile.